

- (13) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alle prescrizioni relative ai formulari standard per la comunicazione dei dati stabilite dalla decisione 2009/770/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (14) Il parere dell'Autorità non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (15) È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (16) La presente decisione va notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing House*) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (17) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismi geneticamente modificati e identificatori unici

Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici:

- a) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;
- b) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;
- c) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;
- d) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;
- e) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;
- f) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;
- g) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;
- h) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;
- i) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;
- j) l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 87427 × 1507 × 59122;

⁽¹⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).

